

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, organismi e strutture amministrative statali comunque denominate. Ciò al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, va osservato preliminarmente che l'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) è già rientrata nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto non inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni contemplate nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Stante, comunque, la prescrizione del secondo periodo della stessa disposizione - che comporta l'emanazione di un provvedimento di riordino degli organismi di specie, a pena del loro scioglimento - allo scopo di non procurare pregiudizi al settore dell'assistenza agli orfani del personale militare dell'Aeronautica, ove venisse meno l'attività dell'ONFA, si avanza ora il presente schema di regolamento, che esprime la necessità di riaffermarne il ruolo istituzionale attraverso la sua riorganizzazione, in quanto ente preposto allo svolgimento di funzioni rilevanti e di sicuro interesse collettivo.

L'esigenza fondamentale che emerge, al riguardo, concerne la conferma dello *status* giuridico di ente di diritto pubblico dell'organismo. Ciò scaturisce da una *ratio* rinvenibile negli interessi pubblici da tutelare nel citato settore assistenziale, di cui le attività istituzionali svolte dall'ONFA sono chiaramente custodi e garanti, per il bene diretto e indiretto della società.

Al riguardo, si evidenzia che con d.P.R. 1° aprile 1978, n. 243 - emanato in applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, che ha disposto la soppressione di numerosi enti pubblici ed il riordino di quelli non soppressi - l'O.N.F.A. è stata riconosciuta "*ente pubblico necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese*". Tale alto riconoscimento della "necessità" dell'O.N.F.A. di esistere quale ente di diritto pubblico strumentale dello Stato e, in particolare, dell'Aeronautica militare, trae motivo dal fatto che l'Opera, sin dalla sua origine negli anni '30, è stata preposta alla cura, a livello nazionale, di un rilevante interesse pubblicistico, e cioè l'assistenza dei figli del personale militare aeronautico. L'attività consiste, più precisamente, nell'assistenza agli orfani del citato



personale, che può essere attuata sia attraverso istituti per l'educazione gestiti direttamente<sup>1</sup>, sia mediante forme indirette di intervento (assegnazione di borse di studio, concessione di contributi scolastici a giovani che vivono in famiglia, sussidi alle famiglie bisognose degli aviatori con prole, ecc.). Ciò costituisce interesse rilevante per l'Aeronautica militare, in quanto il fine ultimo istituzionale della Forza armata, ossia l'attività di volo militare, fa considerare di primaria importanza il fattore umano, la cui assistenza deve necessariamente estendersi alle famiglie, specialmente a seguito di tragici eventi comportanti perdite umane. Del resto, il citato d.P.R. n. 243 del 1978 aveva riconosciuto la necessità dello *status* giuridico di ente pubblico dell'O.N.F.A., proprio *“per la rilevanza dei suoi fini istituzionali e per la sostanziale economicità della propria gestione”*.

Sino ad oggi, infatti, operando come persona giuridica di diritto pubblico, attraverso una gestione finanziaria e patrimoniale separata di risorse non provenienti dal bilancio statale, l'Opera ha potuto svolgere il suo compito in modo funzionale ed efficace, in un quadro di autonomia organizzativa caratterizzata da agilità operativa ed amministrativa, in collegamento istituzionale e funzionale con l'Aeronautica. Ciò le ha consentito di realizzare in favore degli orfani assistiti obiettivi di uguaglianza civile (servizi di solidarietà sociale tesi a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della persona umana), protezione della gioventù, nonché effettività del diritto allo studio.

Per quanto sopra delineato e considerato l'esigenza di ottemperare al combinato disposto di cui all'art. 26 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e all'art. 2, comma 634, della Legge Finanziaria 2008, si vuole cogliere l'occasione per procedere al suo riordino quale ente pubblico, razionalizzando l'organizzazione e la relativa gestione in base a criteri di maggiore economia, efficacia ed efficienza, in modo da conseguire, come obiettivo finale, il miglioramento della qualità dei servizi assistenziali.

In tale ottica sarebbe stato possibile ipotizzare, ai sensi della lettera g) del citato articolo 2, comma 634, la soppressione dell'ente per trasferire le sue funzioni alla gestione diretta dell'Amministrazione, presso il settore dell'Aeronautica militare preposto all'assistenza ed al benessere del personale e delle rispettive famiglie. Tuttavia, tenuto conto dei risultati estremamente positivi sinora conseguiti con la formula adottata dell'autonomia gestionale e considerato, peraltro, che si tratta di gestire risorse finanziarie e patrimoniali non provenienti dal bilancio statale, appare più proficuo proseguire per tale via, mantenendo comunque efficace il collegamento istituzionale e funzionale tra l'O.N.F.A. e l'Aeronautica militare.

---

<sup>1</sup> L'Istituto nazionale "Umberto Maddalena", da cui ha avuto origine l'ONFA, già provvedeva a mezzo di propri istituti all'educazione e all'istruzione degli orfani, anche in funzione del loro eventuale accesso alle carriere militari (cfr. art. 10 dello statuto dell'ente introdotto dall'articolo unico del R.D. 21 agosto 1937, n. 1585).



In relazione a quanto precede, lo schema di regolamento introduce le disposizioni che seguono.

**Articolo 1:** definisce l'O.N.F.A. quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile, avente lo scopo di provvedere, sotto la vigilanza del Ministro della difesa, all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare. A questi ultimi sono assimilati i figli del personale non deceduto, che sia dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

**Articolo 2:** disciplina la composizione e i compiti del consiglio di amministrazione (riducendone i membri da 9 a 6) e del collegio dei revisori, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro della difesa, nonché la carica di presidente nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Si prevede, inoltre, che il vicepresidente nazionale è tratto dai membri del consiglio di amministrazione. Gli incarichi conferiti sono a titolo gratuito. Quelli attribuiti al personale in servizio sono a carattere non esclusivo.

**Articolo 3:** disciplina le modalità di adozione dello statuto dell'ente, in base alle disposizioni primarie regolatrici della materia degli enti pubblici, in quanto applicabili, nonché allo stesso regolamento da emanare. Lo statuto dovrà definire:

- le modalità di svolgimento delle attività di istituto;
- i compiti e il funzionamento degli organi e degli agenti responsabili delle attività di gestione;
- la disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
- l'impiego dei fondi disponibili (art. 65 della L. n. 153 del 1969).

**Articolo 4:** specifica la natura delle entrate dell'ente.

**Articolo 5:** concerne la previsione di un regolamento di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 97 del 2003 e della figura del segretario generale per l'esecuzione degli atti di gestione, nonché l'indicazione del supporto strutturale da parte dell'Aeronautica militare.

**Articolo 6:** concerne disposizioni transitorie e finali, con riguardo ai termini di adozione dello statuto e la durata del mandato degli attuali organi.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'OPERA NAZIONALE FIGLI DEGLI AVIATORI (ONFA), A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

### RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'**Opera nazionale figli degli aviatori** (ONFA), vigilata dal Ministro della difesa.

Si tratta di ente pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare.

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto del riassetto della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità.

Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi dello stesso articolo 26, l'automatica soppressione degli enti stessi.

In disparte, in questa sede, la comunque evidente esigenza di sottrarre L'ONFA all'automatica soppressione - in quanto ente pubblico preposto a funzioni di assoluto rilievo per l'Aeronautica militare e di indiscusso interesse sociale - con riguardo ai profili tecnico-finanziari riferibili al secondo scopo dell'intervento normativo, ossia la razionalizzazione e il riordino strutturale dell'ente, tesi sia all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi resi, sia ad una generale riduzione dei costi di funzionamento, si evidenzia nella presente relazione la stima delle possibili economie conseguibili.

Appare opportuno sottolineare, innanzitutto, che l'iniziativa regolamentare realizza l'obiettivo immediato di adeguare la normativa sulla struttura dell'ente, dando sistematicità alla vigente disciplina che ne regola natura e finalità istituzionali, assetti organizzativi e loro funzionamento, risorse e relativa gestione.

Fermi restando i contenuti sostanziali delle norme istitutive, che non possono essere incise



mediante lo strumento della delegificazione autorizzata nel caso in esame, è esclusivamente sotto il profilo della revisione, in termini riduttivi e laddove possibile, degli assetti organizzativi che possono essere stimati i risparmi attesi.

Per lo svolgimento dei propri compiti, attualmente l'ente è dotato di consiglio amministrazione (nove ufficiali, di cui sette in servizio e due in congedo), presidente (ufficiale in congedo, facente parte del consiglio di amministrazione) e collegio dei revisori dei conti (tre ufficiali in servizio). I predetti organi collegiali si riuniscono mediamente cinque volte all'anno, prestando attività a titolo gratuito.

Con riguardo alle disposizioni dello schema di regolamento, i contenuti dell'articolato nel suo complesso consentiranno di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi dall'ente, con benefici gestionali indotti.

L'articolo 2, in particolare, comporta la diminuzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione, che passano dagli attuali 9 a 6. Inoltre, entrano a far parte dell'organo collegiale una vedova o un vedovo, madre o padre di uno o più orfani assistiti dall'ONFA, nonché un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato dal congedo senza assegni. La stima degli ufficiali in servizio impiegati nel consiglio di amministrazione, pertanto, passa dalle attuali sette unità a tre.

La composizione del collegio dei revisori, invece, rimane inalterata, in quanto già di entità minima (3 membri).

In relazione a quanto precede, le economie prodotte dal presente regolamento attengono al consiglio di amministrazione e sono così sintetizzabili:

- riduzione del numero dei membri pari al 33%;
- risparmio complessivo di euro 4.340 annui (euro 217 x 4 unità x 5 riunioni), tenendo a base del calcolo: n. 4 dirigenti militari in meno per 5 riunioni collegiali e valore di una giornata/lavoro pari a euro 217 (1/365° del trattamento complessivo annuo, lordo medio, dei gradi di colonnello e di generale di brigata).

Verifica del **Ministero dell'economia e delle finanze**  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

- 2 LUG. 2009

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
*Conti's*



## **ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazioni proponenti:** Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa e Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Opera nazionale figli degli aviatori (ONFA), ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

**Indicazione del referente di Amministrazione concertante:** Col. Alessio FRAIOLI del Ministero della difesa - Ufficio legislativo tel. 0647352114.

### **PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la struttura organizzativa dell'ONFA.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente erezione in ente morale dell'Istituto nazionale "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori in Gorizia e regio decreto 2 luglio 1936, n. 1782, che ne ha approvato lo statuto; regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in "Opera nazionale per i figli degli aviatori" (ONFA); legge 20 marzo 1975, n. 70; decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha inserito l'ONFA nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975; decreto del Ministro della difesa 18 agosto 1998, concernente approvazione del nuovo statuto dell'ONFA; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.



### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Agli effetti attuativi, l'articolo 3 del provvedimento prevede l'adozione dello statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nello stesso regolamento da emanare.





# **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

## **SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

### *1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente erezione in ente morale dell'Istituto nazionale "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori in Gorizia e il regio decreto 2 luglio 1936, n. 1782, che ne ha approvato lo statuto; regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in "Opera nazionale per i figli degli aviatori" (ONFA); legge 20 marzo 1975, n. 70; decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha inserito l'ONFA nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975; decreto del Ministro della difesa 18 agosto 1998, concernente approvazione del nuovo statuto dell'ONFA; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### *2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

### *3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

### *4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.

## **SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione con lo Stato maggiore della difesa, lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare e gli organi dell'ONFA.



### **SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO**

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata valutata da escludere.

### **SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

### **SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione dei costi di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di gestione dell'ente, soprattutto in virtù della contrazione da 9 a 6 del numero dei membri del Consiglio di amministrazione.

### **SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

### **SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

